



STATUTO

TITOLO I – denominazione, origine, sede, durata, finalità, patrimonio

Articolo 1 – denominazione e origine

È costituita una Fondazione del terzo Settore denominata

"FONDAZIONE COLTURI ETS"

con sede nel Comune di Villa Carcina.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione del Terzo Settore, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile, dal D. Lgs 117 del 2017 e norme collegate.

La Fondazione ha origine dalla volontà testamentaria della signora Piera Colturi Capretti che nominò l'erigenda "Casa di ricovero dei vecchi del comune di Villa Carcina" erede del proprio patrimonio ubicato nel comune di censuario di Villa, disponendo che lo stesso venisse utilizzato per dare ospitalità alle persone anziane bisognose di cura ed assistenza, prevedendo altresì la devoluzione del patrimonio al Comune di Villa Carcina in mancanza di erezione di apposito Ente giuridico.

Il Consiglio Comunale con propria deliberazione nr. 318 del 21 giugno 1963, nominò apposita commissione, affidando alla stessa l'incarico di dare vita alla nuova istituzione.

Eretta in Ente Morale con D.P.R. nr. 85 del 7 febbraio 1967, la "Fondazione Colturi – Villa dei Pini – Onlus" è stata Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB), soggetta alle norme di cui alla Legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni (ed al D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29).

Ai sensi della Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nr. 328 dell'8 novembre 2000, del Decreto Legislativo nr. 207 del 4 maggio 2001 e della Legge Regionale del 13 febbraio 2003 nr. 1 con oggetto: "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia", si è proceduto alla trasformazione della ex – Ipab "Fondazione Colturi – Villa dei Pini" in persona giuridica di diritto privato.

Con la DGR VII/17147 del 16.04.2004 Regione Lombardia ha deliberato il riconoscimento della Fondazione di diritto privato che è stata iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche con atto del giorno 1 maggio 2004 al numero 2023.

La Fondazione è impegnata al rispetto della volontà della sua Fondatrice, dei Benefattori e di quanti nel tempo, hanno dedicato la loro opera a suo favore: ad essi la Fondazione riserva riconoscenza e si impegna a tramandarne la memoria.

La Fondazione Colturi ETS si ispira e valorizza i principi dell'etica cristiana.

Articolo 2 – sede

La Fondazione ha sede legale in Villa Carcina (BS).

Delegazioni, sedi operative secondarie ed uffici potranno essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata agli Enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'Organizzazione è iscritta.

Articolo 3 – durata

La durata della fondazione è illimitata.

L'ente cessa per decisione del Consiglio di Amministrazione quando sia esaurito lo scopo o sia divenuta impossibile la sua realizzazione.

Articolo 4 – finalità scopo ed oggetto

La Fondazione Colturi ETS, allo scopo di mantenere e ripristinare un elevato

standard di servizi in favore di tutta la collettività si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017, secondo le seguenti lettere previste nella norma stessa:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 nr. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 nr. 104 e alla legge 22 giugno 2016 nr. 112 e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale nr. 129 del 06 giugno 2001 e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 nr. 53 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs 117/2017;
- q) alloggio sociale ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 nr. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fondazione inoltre può esercitare, previa decisione adottata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, le seguenti attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs 117/2017:

- a) supporto e organizzazione di un sistema di servizi e interventi che garantisca un percorso di vita idoneo a favore delle persone in condizioni di fragilità sociale o sanitaria prive di un adeguato sostegno dalla propria rete familiare, anche in futura prospettiva;
- b) promozione e organizzazione di servizi di accoglienza, assistenza e cura in strutture residenziali o semiresidenziali quali centri di assistenza, case famiglia, comunità alloggio, residenze protette, soggiorni di vacanza per favorire il processo di integrazione delle persone in condizioni di fragilità sociale o sanitaria.

Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo l'ente coltiva solo finalità di solidarietà sociale senza scopo di lucro.

Articolo 5 - attività strumentali accessorie e connesse

La Fondazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà raccordare la propria attività, nell'ambito di iniziative dei settori di cui al precedente articolo 4, anche con quella dei Fondatori e dei Sostenitori e di tutti gli altri enti e/o persone fisiche o giuridiche aventi analoghe finalità il tutto attraverso la partecipazione ad associazioni, enti, reti, consorzi anche al fine di sviluppare, organizzare, finanziare progetti specifici.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà inoltre:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui a breve o lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri con persone fisiche e/o giuridiche, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte della propria attività nonché di studi specifici e di consulenze;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la fondazione potrà ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli enti anzidetti;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la fondazione, gli operatori del settore di attività della fondazione e le istituzioni pubbliche ed i cittadini;
- erogare premi e borse di studio;
- svolgere attività di studio, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori di interesse della fondazione;
- svolgere in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività nel settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web, il tutto con riferimento alle attività principali della Fondazione;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

E' vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

Articolo 6 – Vigilanza

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del codice civile e delle leggi collegate. I controlli e i poteri di cui all'art. 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati dall'ufficio del Registro Unico Nazionale del terzo Settore ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs 117/2017 o da altra autorità competente ai sensi della normativa vigente.

Articolo 7 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario in atti, come approvato dal Consiglio di Amministrazione e successive variazioni e integrazioni.

Il Patrimonio potrà essere integrato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive e plusvalenze non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali e destinate, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, al patrimonio;
- contributi a destinazione vincolata al patrimonio.

Per il perseguimento delle finalità dell'ente è comunque fatto obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Articolo 8 – Fondo di gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ed è costituito da:

- conferimenti dei Fondatori e dei Sostenitori nelle forme e nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione a norma dei successivi articoli 12 e 13;
- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali non espressamente destinate all'incremento del patrimonio;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali e di promozione sociale;
- rendite e proventi derivanti dal patrimonio;
- eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- eventuali altri contributi di terzi non espressamente destinati ad incrementare il patrimonio.

Articolo 9 – Divieto di distribuzione degli utili

L'ente ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali nonché delle altre attività a quest'ultime strumentali, accessorie e connesse di cui all'Art. 4, ovvero per l'aumento del patrimonio.

Articolo 10 – Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore Legale dei Conti, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- l'Assemblea dei Partecipanti.

Articolo 11 – Requisiti di onorabilità

I componenti gli organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità di agire e di indiscussa probità. Le cariche nell'ambito della Fondazione, comunque denominate, non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
 - b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n° 1423 e della Legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività

bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n° 267, modifiche ed integrazioni;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica;

d) sono stati condannati per reati in materia tributaria, nonché per qualunque delitto non colposo;

e) sono stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso della estinzione del reato.

I componenti gli organi della Fondazione devono portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione la sussistenza di situazioni che possano assumere rilevanza ai fini dalla permanenza del predetto requisito di onorabilità.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione ivi compreso la decadenza dalla carica.

TITOLO II – Consiglio di Amministrazione

Articolo 12 – Nomina

Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, è composto da cinque membri:

- due membri nominati dal Sindaco del Comune di Villa Carcina; tale nomina, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del d.lgs. 117/17 si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte della Pubblica Amministrazione;

- tre membri nominati dall'Assemblea dei Partecipanti.

L'Assemblea dei Partecipanti è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione e decide, a maggioranza dei presenti, i componenti del Consiglio di Amministrazione come sopra indicato.

In caso di inerzia e decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del Consiglio di Amministrazione, la competenza alla designazione di tutti i membri si intenderà trasferita per intero in capo al Sindaco del Comune di Villa Carcina. La nomina non comporta rappresentanza, nel Consiglio di Amministrazione, dell'ente dal quale proviene la designazione.

Articolo 13 – Durata in carica

Il Consiglio di Amministrazione si insedia, su convocazione del Presidente uscente, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina di tutti i suoi componenti.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano d'età.

Il Presidente, il Vicepresidente ed i Membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni dal loro insediamento e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di carica.

Possono essere riconfermati per un massimo di cinque mandati consecutivi.

Se durante il quinquennio si verificasse, per qualsiasi causa, la cessazione di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, deve essere richiesta all'organo nominante l'integrazione del numero originario.

Coloro che sono nominati nel corso del quinquennio cessano la carica insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione si riterrà interamente decaduto qualora vengano meno la maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione in carica continua ad operare per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Tutte le cariche si intendono a titolo gratuito con eccezione del Direttore generale e dell'Organo di Controllo e di Revisione il cui compenso è determinato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti stabili dalla normativa vigente.

Articolo 14 – Decadenza

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, la Fondazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma e con le medesime modalità, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine di durata del Consiglio di Amministrazione. Alla scadenza del mandato i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati. Il Consiglio di Amministrazione può pronunciare, con apposita delibera, la decadenza di un proprio membro per gravi comprovati motivi o comportamenti contrari agli specifici indirizzi della Fondazione con l'intervento di almeno tre Consiglieri ed il voto favorevole di almeno i tre quinti dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con l'esclusione del voto del soggetto di cui si chiede la decadenza.

Articolo 15 – Funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a:

1. eleggere, al proprio interno, il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente;
2. deliberare le modifiche statutarie;
3. determinare le norme per l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione;
4. deliberare l'accettazione della rappresentanza e/o amministrazione di altre persone giuridiche nonché operazioni di fusione e scissione; approvare l'adesione a forme associative e le convenzioni con Enti pubblici e privati;
5. accettare incarichi da svolgere sia direttamente che indirettamente che rientrino nelle finalità della Fondazione; determinare, con apposito regolamento, i criteri in base ai quali i soggetti di cui agli articoli 25 e 26 possono divenire Fondatori e Sostenitori e procedere alla relativa nomina.
6. presentare all'Assemblea dei Partecipanti, i quali potranno esprimere entro 15 (quindici) giorni un parere non vincolante, il bilancio d'esercizio con una relazione illustrativa sulla gestione ed amministrazione della Fondazione;
7. approvare il bilancio di esercizio nei termini fissati dal presente statuto e dalla normativa vigente;
8. approvare il bilancio preventivo ed il documento programmatico delle linee generali e degli obiettivi di cui all'articolo 30 del presente statuto;
9. deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
10. deliberare in ordine ad ogni contratto e convenzione dell'Ente;
11. conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri del Consiglio di Amministrazione, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
12. nominare l'organo di controllo e il Revisore Legale dei conti;
13. nominare il Direttore Generale stabilendone il compenso, i compiti, la qualifica, la durata e la natura dell'incarico.

14. deliberare, in caso di estinzione della Fondazione, sulla devoluzione del patrimonio, nel rispetto della normativa vigente;

15. svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Con separato regolamento il Consiglio di Amministrazione procederà ad individuare analiticamente gli atti di competenza del Consiglio stesso nonché a disciplinare gli atti di competenza del Direttore Generale o di altro personale.

Articolo 16 – Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno:

- per l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- per l'approvazione delle linee generali programmatiche; la verifica dell'attività svolta dalla Fondazione in relazione ai propri scopi; le indicazioni delle priorità e degli obiettivi per l'attività futura con riferimento anche ai nuovi bisogni emergenti nella Comunità locale,
- per l'approvazione del bilancio preventivo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce per deliberazioni di propria competenza ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, quale espressione del Consiglio, o quando almeno due suoi Membri ne facciano richiesta motivata per iscritto.

Le convocazioni sono fatte con comunicazione scritta del Presidente recante l'indicazione degli argomenti da trattare e da recapitare almeno tre giorni prima della seduta mediante qualsiasi mezzo di trasmissione atto a dare prova dell'avvenuta ricezione; in caso di urgenza le sedute possono essere convocate con un solo giorno di preavviso.

Articolo 17 – Validità delle adunanze

Per la validità della riunione occorre la presenza effettiva di almeno tre quinti dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono prese a scrutinio segreto se riguardano persone fisiche e ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da due Membri presenti.

Negli altri casi, le deliberazioni sono prese, su proposta del Presidente, per alzata di mano o per appello nominale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche in assenza di convocazione formale, quando intervengano tutti i Componenti in carica e gli stessi dichiarino di avere conoscenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'intervento all'adunanza, ovvero l'espressione del voto, può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità del membro del Consiglio che partecipa o vota.

Articolo 18 – Modifiche allo statuto

Per modificare lo Statuto e per le decisioni riguardanti la trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'ente occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quinti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 – Verbalizzazione adunanze

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto verbale a cura di un Segretario, nominato dal Presidente oppure di un Consigliere di volta in volta nominato tra i Consiglieri presenti.

I verbali vengono trascritti in apposito registro e firmati da tutti gli intervenuti all'adunanza.

TITOLO III – Il Presidente

Articolo 20 – Nomina e attribuzioni

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea dei Partecipanti, ed è nominato tra i membri dal Consiglio di Amministrazione stesso a maggioranza assoluta dei componenti.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione a seguito di delega del Consiglio di Amministrazione.

In particolare:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle sedute;
- convoca e presiede l'Assemblea dei Partecipanti;
- cura, in collaborazione con il Direttore Generale, se nominato, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- vigila sul regolare andamento dell'Istituzione;
- sviluppa ogni iniziativa utile di relazione con Istituzioni pubbliche o private; associazioni di volontariato e dell'utenza ed ogni altra espressione organizzata operante nel settore dei servizi alla persona;
- adotta, in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva il tutto ai fini della formale ratifica.

Articolo 21 – Sostituzione

Nei casi di suo impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente e, in mancanza di questi, dal Consigliere con maggior anzianità di appartenenza al Consiglio e, in caso di pari anzianità di appartenenza, dal Consigliere più anziano d'età.

TITOLO IV – Il Direttore generale

Articolo 22 – Nomina e attribuzioni

Il Direttore Generale della Fondazione partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Direttore Generale, nell'ambito dei programmi ed obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione, la gestione organizzativa, tecnica, finanziaria, amministrativa e del personale dell'Ente, mediante autonomi poteri di spesa, organizzazione delle risorse umane e materiali dell'ente che saranno definiti con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

La nomina e la determinazione delle funzioni del Direttore Generale sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

L'incarico dirigenziale viene attribuito stipulando un contratto di diritto privato secondo modalità e condizioni di legge.

Il Direttore Generale è la figura apicale dell'Ente, ha veste di Direttore Amministrativo, è il capo del personale, provvede e sovrintende a tutta la gestione per gli aspetti amministrativi, organizzativi e contabili il tutto nel rispetto dei poteri e delle funzioni degli altri organi della fondazione.

Il Direttore Generale predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V – Organo di controllo - Revisione legale dei conti

Articolo 23 – Nomina e attribuzioni

L'Organo di controllo, anche monocratico, è previsto obbligatoriamente dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 117/2017, sue proroghe, modifiche ed integrazioni.

Il Revisore, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del D.Lgs. 117/2017 o in ragione della costituzione di patrimoni destinati, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La delibera di nomina determina anche il compenso dell'organo di controllo, la cui prestazione è inquadrata come incarico professionale.

Il compenso è determinato nei limiti massimi di cui ai decreti legge 21 giugno 1995, n. 236, 21 giugno 1995, n. 239, convertiti dalla legge di conversione 3 agosto 1995 n. 336 e comunque in misura proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.

L'Organo di controllo deve essere informato delle riunioni del Consiglio di Amministrazione nei termini di preavviso previsti dal presente Statuto per i consiglieri.

L'Organo di controllo dovrà obbligatoriamente assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in seduta ordinaria, mentre avrà la facoltà di assistere a tutte le altre riunioni in seduta straordinaria.

L'Organo di controllo dura in carica tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo anno e può essere riconfermato sino a tre mandati consecutivi.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile ovvero se il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ricorrono i requisiti previsti dalla legge, deve essere nominato dal Consiglio di Amministrazione un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VI – L'Assemblea dei Partecipanti

Articolo 24 – Qualifiche

L'Assemblea dei Partecipanti è composta dalle seguenti categorie di soggetti:

- Fondatori,
- Sostenitori.

Articolo 25 – Fondatori

I Fondatori sono nominati con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione e possono essere persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, ed enti che hanno contribuito e/o contribuiscono al patrimonio della Fondazione e/o al Fondo di gestione.

Il Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento, al fine di individuare i soggetti Fondatori, determinerà le modalità di contribuzione al Fondo di gestione stabilendone sia gli importi sia le eventuali tempistiche (una tantum, mensile,

annuale, ecc) per essere annoverati in tale categoria.

La contribuzione da parte dei Fondatori si intende in ogni caso definitiva e non è rimborsabile.

Articolo 26 – Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante:

- conferimenti in denaro o titoli in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione;
- conferimenti di beni, materiali o immateriali, e servizi;
- conferimento di attività professionali di particolare rilievo, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

Sono Sostenitori i soggetti che aderiscono sulla base di un impegno pluriennale e che prestano l'attività prevista dall'art. 2 della legge 266/1991 sul volontariato.

La loro ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Eventuali conferimenti in denaro o titoli o beni materiali effettuati dai Sostenitori afferiscono al Fondo di Gestione della Fondazione.

Il Sostenitore mantiene la sua qualifica, a seguito della delibera del Consiglio, per tutto il periodo per il quale lo stesso ha contribuito nei modi e nei termini sopra precisati.

Articolo 27 – Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con la maggioranza semplice, l'esclusione di Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal Consiglio di Amministrazione per ricoprire tale qualifica;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli organi della Fondazione.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Nel caso di esclusione il Consiglio di Amministrazione dà comunicazione al soggetto Sostenitore interessato dell'avvio del procedimento precisando le contestazioni e stabilendo un termine affinché lo stesso possa produrre le proprie controdeduzioni, una volta spirato tale termine il Consiglio di Amministrazione assume la delibera definitiva.

I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione secondo quanto previsto dall'eventuale regolamento, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 28 – Funzioni

L'Assemblea dei Partecipanti, composta da tutti i Fondatori e Sostenitori, formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

Qualora i Fondatori o Sostenitori siano persone giuridiche, enti o associazioni gli stessi saranno rappresentati da un soggetto munito di idonea delega.

All'Assemblea dei Partecipanti viene illustrato il Bilancio d'esercizio redatto dal

Consiglio di Amministrazione, accompagnato da una relazione illustrativa sulla gestione ed amministrazione della Fondazione.

L'Assemblea dei Partecipanti è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata almeno una volta l'anno.

TITOLO VII – Organizzazione e funzionamento

Articolo 29 – Norme generali

Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

L'organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità, di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza.

L'organico, le attribuzioni, i diritti ed i doveri del personale sono fissati con apposite delibere dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 30 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo ed il bilancio d'esercizio, predisposti a cura del Direttore Generale, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere consultivo dell'Assemblea dei Partecipanti, entro i termini fissati dal presente Statuto e dalla Legge.

Entro il mese di novembre di ogni anno, prima dell'approvazione del bilancio preventivo, il Consiglio di Amministrazione approva il documento programmatico delle linee generali e degli obiettivi dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo.

Articolo 31 – Bilancio d'esercizio

Il Bilancio di esercizio redatto secondo la norma vigente dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale.

È possibile ricorrere ad un maggior termine di approvazione, comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, quando lo richiedono particolari esigenze.

In apposito documento dovrà essere data evidenza degli obiettivi istituzionali e sociali perseguiti, degli interventi realizzati e dei risultati ottenuti durante l'esercizio di riferimento.

Il Bilancio di esercizio deve essere accompagnato dalla relazione dell'organo di controllo.

Le forme di pubblicità del bilancio e dei documenti allegati sono disciplinate da apposito regolamento da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto nel tempo previsto dalla normativa vigente.

Articolo 32 – Libri

L'ente deve tenere i seguenti libri:

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- il libro delle verifiche periodiche dell'Organo di controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei partecipanti.

Articolo 33 – Scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del D.lgs n. 117/2017, e salva diversa destinazione di legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo decisione del Consiglio di Amministrazione, dopo aver acquisito il parere non vincolante dei soggetti deputati alla nomina dei Consiglieri di cui all'articolo 12.

TITOLO VII – Norme transitorie

Articolo 34 – Vigenza statuto

Il presente Statuto entra in vigore dall'iscrizione dello stesso nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 35 – Regolamenti interni

Il Consiglio di Amministrazione dovrà adeguare al presente Statuto i Regolamenti interni, che restano in vigore fino all'adozione dei nuovi.

Le modalità e la disciplina dell'erogazione dei servizi, della gestione ed dell'accesso alle strutture della Fondazione saranno regolati da appositi atti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 36 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs.n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Villa Carcina, 20 marzo 2026.

F.to Reboldi Enzo

F.to Dorianò Lorandi

F.to Massimo Buffoli

F.to Learco Bonetti

F.to Emma Ardigò

F.to Antonella Rebuffoni, Notaio

Certifico io sottoscritta Antonella Rebuffoni, Notaio in Lumezzane, iscritto al Collegio Notarile di Brescia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento originale su supporto analogico (allegato sotto la lettera C al rep 64820/36037 di mio rep) conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

(File firmato digitalmente dal Notaio Antonella Rebuffoni)